

# Comune di CARBONARA AL TICINO

Provincia di Pavia

## **Parere del Revisore Unico in merito alla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale avente ad oggetto “REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL CANONE PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO, DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE MERCATALE”**

La sottoscritta Dott.ssa Silvia Bresciani, Revisore dei Conti del Comune di Carbonara al Ticino (PV), nominata con atto deliberativo di Consiglio Comunale n. 24 del 22/12/2020, avendo ricevuto tutta la documentazione nonché la proposta di delibera del consiglio comunale inerente a quanto indicato in oggetto a valere dal 2021, al fine di rendere concreta la collaborazione con il consiglio comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo, così come prescritto dall'art. 239, comma 1, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267;

**VISTO** lo statuto comunale;

**VISTO** il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” e successive modificazioni, ed in particolare;

**VISTO** l'art. 239 rubricato “Funzioni dell'organo di revisione” commi 1, lettera b), n.7) il quale dispone che l'organo di revisione svolge le seguenti funzioni: “*proposte di regolamento di contabilità, economato provveditorato, patrimonio e di applicazione dei tributi locali*”; ed 1 bis il quale dispone che “*Nei pareri di cui alla lettera b) del comma 1 è espresso un motivato giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità contabile delle previsioni di bilancio e dei programmi e progetti, anche tenuto conto dell'attestazione del responsabile del servizio finanziario ai sensi dell'articolo 153, delle variazioni rispetto all'anno precedente, dell'applicazione dei parametri di deficitarietà strutturale e di ogni altro elemento utile. Nei pareri sono suggerite all'organo consiliare le misure atte ad assicurare l'attendibilità delle impostazioni. I pareri sono obbligatori. L'organo consiliare è tenuto ad adottare i provvedimenti conseguenti o a*

*motivare adeguatamente la mancata adozione delle misure proposte dall'organo di revisione".*

**VISTO** l'art. 1, comma 816, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, il quale stabilisce che, a decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato "canone" è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati "enti", e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'art.27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province.

**VISTO** l'art. 1, commi da 817 a 836, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, dove è contenuta la disciplina del canone di cui al comma 816 sopra citato;

**VISTO** l'art. 1, comma 837, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, il quale stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio 2021, i comuni e le città metropolitane istituiscono, con proprio regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate. Ai fini dell'applicazione del canone, si comprendono nelle aree comunali anche i tratti di strada situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti, di cui all'articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

**VISTO** l'art. 1, commi da 838 a 845, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, recante la disciplina del canone appena sopra richiamato;

**Visto** l'art. 1, comma 821, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, il quale stabilisce che il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria è



disciplinato dagli enti, con regolamento da adottare dal consiglio comunale o provinciale, ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs 15 dicembre 1997, n. 446 ed il comma 837, dell'art. 1 della medesima legge, il quale stabilisce che il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate è disciplinato dal regolamento comunale;

**RICHIAMATO** l'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, il quale prevede che: *«le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti».*

**EVIDENZIATO** quindi che il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità ed il diritto sulle pubbliche affissioni/il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari sono abrogati con decorrenza dal 1° gennaio 2021 e che è pertanto necessario provvedere all'istituzione dalla medesima data dei canoni di cui ai commi 816 e 837 dell'art. 1, della L. 27 dicembre 2019, n. 160.

**RICHIAMATO** l'art. 53, comma 16, della L. 388/2000, il quale prevede che: *“Il termine per deliberare le tariffe, le aliquote di imposta per i tributi locali e per i servizi locali, compresa l'aliquota di compartecipazione dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, prevista dall'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e per l'approvazione dei regolamenti relativi ai tributi locali, è stabilito entro la data di approvazione del bilancio di previsione. I regolamenti, anche se adottati successivamente, hanno comunque effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento del bilancio di previsione”.*

**RICHIAMATO** l'art. 30 comma 4, del DL 41/2021 che ha differito al 30 aprile 2021 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2021-2023;



**VISTO** il testo dell'adottando regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico e di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale che si compone di n. 72 articoli e di 5 capi;

**VISTI** i pareri espressi di regolarità tecnica e contabile dei responsabili dei servizi interessati di cui all'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

**RICHIAMATA** la Legge 30 dicembre 2020, n.178 avente ad oggetto: "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023", pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 322 del 30/12/2020;

**VERIFICATO** che il regolamento garantisce la regolarità del funzionamento del Servizio tributario e risulta adeguato e conforme alla normativa vigente;

tutto ciò premesso e considerato

il Revisore dei Conti esprime

**parere favorevole**

in merito all'adozione della proposta di deliberazione avente ad oggetto "**Regolamento per la disciplina del Canone Patrimoniale di Occupazione del Suolo Pubblico, di Esposizione Pubblicitaria e del Canone Mercatale**" ai sensi dell'art. 239 c. 1 lettera b) punto 7 del Tuel.

Milano, 25 marzo 2021

Il Revisore dei Conti  
  
Dott.ssa Silvia Bresciani